

## VERBALE DI ACCORDO

Addi 28 novembre 2025

TRA

**FEDERRETI**

**ACAP**

E

le Segreterie Nazionali di

**FILT-CGIL**

**FIT-CISL**

**UILTRASPORTI-UIL**


**SLA-CISAL**

**UGL VIABILITÀ E LOGISTICA**

In relazione a quanto previsto dall'articolo 63, commi 7 e seguenti del CCNL "per i dipendenti da imprese esercenti l'attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata" 18 luglio 2023 – Sezione 1 "Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio" nonché dall'articolo 11 della legge n. 203/2024, le Parti concordano quanto segue.

- Considerata la particolarità e l'eccezionalità dell'evento sportivo "Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026" che determinerà un aumento complessivo del traffico in tutta la rete autostradale con la conseguente necessità di garantire adeguati livelli di servizio all'utenza.
- Considerata la modifica legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 203/2024, secondo cui presentano carattere di stagionalità ai sensi di legge le "attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno".
- Considerate le disposizioni contrattuali di cui all'articolo 63, commi 7 e seguenti, del CCNL citato, che limita al personale addetto alle attività di esazione, nonché al personale addetto ad altre attività individuate con specifici accordi sottoscritti a livello di unità produttiva, ed al periodo aprile/settembre e 7 dicembre/7 gennaio la stagionalità ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato di cui al d. lgs. n. 81/2015.

Le Parti, in attuazione della delega di cui all'articolo 63, comma 7, terzo e quarto capoverso, in via eccezionale per l'anno 2026, convengono che rientra nella nozione di "stagionalità" anche il periodo 8 gennaio 2026 – 31 marzo 2026, con riferimento a tutte le attività espletate nelle aziende concessionarie e nelle aziende che comunque applicano il CCNL 18.7.2023, già rientranti nell'ambito della stagionalità.



L'individuazione di ulteriori ambiti, oltre a quello esattoriale, e delle effettive necessità, è demandata a specifiche intese da sottoscrivere a livello aziendale.

Ai contratti a tempo determinato stipulati nel periodo 8 gennaio 2026 – 31 marzo 2026 si applicano le norme e i diritti di precedenza di cui all'articolo 63, commi 7 e seguenti del CCNL.

Il presente accordo, previa intesa a livello aziendale o di unità produttiva, è applicabile anche ai contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori inquadrati nelle Sezioni 2, 3 e 4 del CCNL 18.7.2023.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

FEDERRETI




ACAP



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI-UIL



SLA-CISAL



UGL VIABILITÀ E LOGISTICA

